



**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA
SOVERATO**

ORDINANZA N. 05/2020

Il Capo del Circondario Marittimo di Soverato:

- VISTO: il Regio Decreto 30.03.1942 n° 327 (Codice della Navigazione).
VISTO: il D.P.R. 15.02.1952 n° 328 (Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione);
VISTO: la Legge 28 gennaio 1994, n° 84 concernente “Riordino della legislazione in materia portuale” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA: la legge nr. 88 del 16.03.2001 relativa al trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni;
VISTA: la legge regionale nr. 17 del 21.12.2005, con la quale la Regione Calabria ha conferito ai comuni le funzioni amministrative nei porti di rilevanza regionale ed interregionale, di cui alla già citata legge 88/2011;
VISTA: la propria ordinanza n° 18/08 relativa alle operazioni di varo e alaggio unità navali;
VISTA: la propria ordinanza n° 11/13 relativa alla parziale fruizione degli specchi acquei, l’ormeggio e lo stazionamento delle navi e galleggianti nel porto di Catanzaro Marina;
VISTA: la propria ordinanza n° 24/19 del 10/12/2019 relativa alle operazioni di bunkeraggio con autobotte nel porto di Catanzaro Marina;
VISTA: l’autorizzazione prot. n°87188 in data 19/11/2012 del Comune di Catanzaro relativa alla destinazione ad uso pubblico gratuito di un corridoio posto all’interno dell’area portuale, per l’alaggio e varo di unità navali;
VISTO: il verbale redatto in data 06.03.2020 con il quale si concordava con l’Amministrazione Comunale di Catanzaro la destinazione delle banchine;
VISTO: il rilievo batimetrico effettuato in data 22/07/2019 trasmesso in data 12/03/2020 dal Comune di Catanzaro via e-mail e assunto al n° 2049 di protocollo;
RITENUTO opportuno disporre un assetto che contribuisca ad elevare gli standard di sicurezza, ottimizzando le attività marittime e portuali e, nel contempo, favorisca la standardizzazione e lo snellimento delle pratiche nell’ambito di giurisdizione del circondario marittimo;
VISTI: gli articoli 30, 62 e 81 del codice della navigazione e gli articoli 59, 62, 63, 64, 65, 66, 74 e 81 del relativo regolamento, parte marittima;

ORDINA

Articolo 1

Campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina la parziale fruizione degli specchi acquei, la navigazione, gli ancoraggi e gli ormeggi delle unità navali nelle acque antistanti e nel porto di Catanzaro Marina, nonché l’uso delle aree portuali e delle relative adiacenze.

Per porto di Catanzaro Marina si intende il complesso formato dalle opere murarie, dalle aree di

deposito e dalle acque, denominate interne, evidenziate nell'annessa planimetria della presente ordinanza e parte integrante. L'opera portuale, non ancora priva di infrastrutture e impiantistica di sicurezza, ed è pertanto parzialmente utilizzabile.

L'utilizzazione degli specchi acquei del porto di Catanzaro Marina, regolamentata con la presente ordinanza, deve intendersi in via del tutto straordinaria, a tutela delle esigenze dell'utenza del mare, in considerazione dell'assenza nelle vicinanze, di strutture portuali alternative ed in attesa della definitiva ultimazione dei lavori. Tale utilizzazione deve pertanto intendersi, qualora effettuata, a rischio e pericolo degli interessati, con particolare riguardo ad eventuali danni che dovessero verificarsi a carico di beni materiali, anche se utilizzati conformemente alle disposizioni che seguono.

Al riguardo si precisa che:

1. la navigazione all'interno degli specchi acquei portuali, quando e dove consentita, dovrà sempre essere condotta a vista, considerato che non risulta possibile escludere a priori la presenza di ostacoli semisommersi e che da levante a settentrione dello specchio acqueo portuale, i fondali degradano fino a diventare spiaggia;
2. l'utilizzazione e l'accesso al porto di Catanzaro Marina devono intendersi sempre vietati con condizioni meteo marine avverse in atto, fatto salva la sola ipotesi di unità in navigazione il cui Comandante ritenga l'accesso in porto come l'unica possibilità di salvezza per sé e per l'equipaggio;
3. è vietato accendere fuochi.

Le presenti norme, motivate anche dalle particolari condizioni idrografiche, morfologiche e organizzative del porto di Catanzaro Marina, si conformano ai principi generali stabiliti dal codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione, ai quali bisogna fare riferimento per le fattispecie non espressamente disciplinate.

Articolo 2

Specchio acqueo interno e acque antistanti il porto di Catanzaro Marina

Nello specchio acqueo interno, nel canale di atterraggio e nelle acque antistanti l'imboccatura del porto di Catanzaro Marina e precisamente nel settore circolare avente un raggio di 300 metri, incentrato sul punto più foraneo della testata del molo di sopraflutto, sono vietati:

- la sosta;
- l'ancoraggio;
- la navigazione a vela e quella superiore a 3 nodi;
- la pesca, effettuata con ogni tipo di attrezzo ed unità navale, compresa la pesca subacquea;
- la balneazione;
- le attività subacquee anche in apnea, ad eccezione di quelle effettuate da sommozzatori iscritti negli appositi registri, espressamente autorizzati da questo Ufficio in deroga al presente provvedimento, per finalità connesse con la manutenzione delle strutture portuali, ivi comprese gli ormeggi;
- il posizionamento di gavitelli, catenarie, corpi morti ed artifici vari per l'ormeggio di unità navali;
- ogni altra attività che intralci la navigazione.

Tutte le unità navali in transito devono attenersi alle norme per prevenire gli abbordi in mare, a quelle di sicurezza della navigazione e di tutela ambientale, prestando la massima attenzione alle unità navali in entrata e uscita dal porto.

Articolo 3

Disposizioni relativa al transito nel canale di atterraggio nel porto

Le unità navali in entrata o uscita dal porto devono navigare mantenendo la dritta, senza incrocio di rotte né sorpassi, procedendo alla minima velocità possibile (con scafo in dislocamento).

Alle predette unità navali è fatto obbligo di transitare attraverso il passo d'accesso al porto uno per volta, seguendo le manovre e osservando le prescrizioni specificate nei successivi articoli.

Articolo 4
Avamporto o bacino di evoluzione

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 49088 del 03/06/2020

Lo specchio acqueo individuato all'allegata planimetria (all. 1) identificato come avamporto e/o bacino di evoluzione è destinato esclusivamente alla navigazione e a quelle manovre che consentono alle unità in entrata/uscita di poter compiere tutte quelle evoluzioni atte ad evitare qualsivoglia pericolo e/o intralcio.

Articolo 5
Altezza dei fondali

In considerazione delle possibili variazioni dell'altezza del fondale dell'imboccatura e delle aree portuali interne, è fatto obbligo a tutte le unità di accertarsi della effettiva possibilità, in relazione al proprio pescaggio, di poter entrare e navigare all'interno del porto in sicurezza e del rispetto delle prescrizioni di cui al successivo art. 6.

È altresì necessario che prima di intraprendere qualsiasi manovra, sia verificata l'eventuale vigenza di ordinanze di polizia marittima, anche a carattere temporaneo, che modifichino o limitino anche parzialmente le modalità di accesso al porto.

Articolo 6
Navigazione e ormeggio nel porto di Catanzaro Marina

La navigazione in ambito portuale è consentita alle unità navali dirette e/o provenienti dalle banchine e pontili insistenti all'interno del compendio portuale. La navigazione, la sosta e l'ormeggio è consentita nei limiti della disponibilità di spazio, dando priorità nell'ordine alle unità che effettuano attività di trasporto di passeggeri e successivamente di pesca professionale.

L'ingresso e la navigazione nell'ambito portuale, in relazione alle condizioni meteo marine presenti e alle caratteristiche strutturali dell'unità, deve essere condotta come segue:

- navigare alla minima velocità possibile per garantire la sicurezza della navigazione, evitando di generare moto ondoso;
- utilizzare i previsti segnali acustici, in particolare nei casi di scarsa visibilità;
- mantenere l'ascolto radio continuo sul canale 16 VHF/FM, se l'unità è provvista di apparato;
- prestare la massima attenzione alle unità navali in movimento e alle eventuali indicazioni ricevute dall'autorità marittima ovvero dai concessionari di banchine e pontili;
- manovrare sempre con prudenza;
- è sempre vietata per le unità che utilizzano la propulsione velica;
- è sempre vietata l'uscita dal porto delle unità navali, in condizioni di scarsa visibilità;
- è consentito l'ingresso nel porto delle unità navali in condizioni di scarsa visibilità, solo nelle ipotesi in cui vi sia pericolo per l'incolumità dei naviganti e il comandante dell'unità giudichi tale manovra l'unica possibilità a tutela della propria incolumità e quella dei passeggeri;
- è vietata per le unità navali condotte da individui minorenni, se non dietro la vigilanza di individuo maggiorenne, che ne controlli i comportamenti;
- è consentita alle unità navali che non abbiano un pescaggio superiore a 2 metri e lunghezza fuori tutta superiore a 20 metri, ad eccezione delle unità da pesca professionale già autorizzata dall'Ufficio Locale Marittimo di Catanzaro Marina, con regolare licenza da pesca in corso di validità. Tale prescrizione è derogabile solo nelle ipotesi in cui vi sia pericolo per l'incolumità dei naviganti e il comandante dell'unità giudichi tale manovra l'unica possibilità a tutela della propria incolumità e quella dei passeggeri. Nella su accennata ipotesi la deroga ha valore per il tempo strettamente necessario a garantire l'incolumità dei naviganti.

Per quanto riguarda l'ormeggio, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

- I motopescherecci stanziali nel porto devono ormeggiare presso le banchine loro assegnate. Qualora per gli stessi sia necessario ormeggiare su banchine non destinate a tale sosta, dovranno darne immediata comunicazione all'Ufficio Locale Marittimo di Catanzaro Marina a cura del Comandante del peschereccio che dovrà motivare tale necessità.
- I proprietari/armatori delle unità navali da pesca professionale o da traffico di tipo stanziali devono presentare apposita istanza presso l'Ufficio Locale marittimo di Catanzaro Marina come da allegato

n° 2 alla presente ordinanza. A seguito della presentazione della suddetta richiesta, l'Ufficio Locale Marittimo di Catanzaro Marina, previo accertamenti dei requisiti previsti dalla presente ordinanza, autorizza con validità annuale, come da allegato n° 3 alla presente ordinanza.

- Le unità navali da traffico ovvero le unità da pesca non stanziali ovvero altre unità che svolgono attività commerciale che intendono ormeggiare nel porto, devono presentare all'Ufficio Locale Marittimo di Catanzaro Marina una richiesta come da facsimile in allegato 2, almeno 24 ore prima del previsto arrivo e comunque durante gli orari previsti per l'apertura al pubblico dell'Ufficio Locale Marittimo di Catanzaro Marina.
- Le unità navali ormeggiate in porto devono lasciare libero l'ormeggio a semplice richiesta dell'Autorità Marittima, alla quale compete la facoltà di disporre l'esecuzione d'ufficio delle manovre che si rendessero necessarie ai sensi dell'Art. 63 del Codice della Navigazione.
- Non essendo attualmente assegnata una banchina dedicata ad attività diportistica, le unità da diporto potranno ormeggiare esclusivamente presso i pontili all'uopo destinati a tale attività, previ accordi con la società concessionaria. Qualora, per il tempo strettamente necessario all'imbarco/sbarco passeggeri o per necessità contingenti e inderogabili, sia necessario comunque ormeggiare in banchina per un limitato lasso di tempo (massimo 3 ore), il proprietario dell'unità dovrà preventivamente contattare l'Autorità Marittima al fine di ottenere la relativa autorizzazione.
- Il concessionario è obbligato a riservare, così come previsto dal relativo atto di concessione e dalla normativa specifica in merito, una quota di posti barca destinata al transito non inferiore al 10% (dieci per cento) del totale dei posti barca in concessione.
- In caso di condimeteo particolarmente sfavorevoli con i venti provenienti dai quadranti meridionali, il frangente d'onda si riversa sulla banchina di sottoflutto causando un potenziale pericolo per le unità ivi ormeggiate. Per tale motivo, solo ed esclusivamente per la suddetta circostanza, le unità da pesca ivi ormeggiate possono ancorarsi al centro del bacino per il tempo strettamente necessario e senza arrecare intralcio, nocumento e pericolo alle altre unità navali.

Art. 7

Descrizione dei moli, delle banchine e dei pontili

Tutte le unità di cui agli articoli precedenti potranno ormeggiare nelle aree a loro riservate/assegnate secondo i criteri di massima di seguito specificati:

Banchina di riva (A) parallela al molo di sotto flutto

Sino all'ultimazione dei lavori di realizzazione della cd. "darsena peschereccia", la suddetta banchina è destinata esclusivamente all'ormeggio delle unità navali da traffico e da pesca professionale. Alla radice di tale banchina è stato individuato, giusta ordinanza n. 93/2016 della Capitaneria di Porto di Crotona, il punto di sbarco del pescato da parte delle unità adibite a pesca professionale.

Banchina di riva a forma di L (B) alla radice del molo di sopra flutto

La suddetta banchina è destinata esclusivamente alle unità da pesca con pescaggio non superiore a 0.80 m ed è adibita, giusta ordinanza n. 93/2016 della Capitaneria di Porto di Crotona allo sbarco di piccole quantità di pescato proveniente dalle unità adibite a pesca professionale. Inoltre, sino al termine delle attività di realizzazione del porto, la suddetta banchina verrà destinata all'ormeggio delle unità del Corpo delle Capitaneria di Porto e delle altre forze di polizia.

Pontili galleggianti per ormeggio unità da diporto

Nell'area antistante la zona di riva del porto di Catanzaro sono installati pontili galleggianti in concessione, destinati all'ormeggio di circa 170 unità da diporto. Al fine di poter usufruire dei servizi e dei posti barca disponibili bisognerà prendere accordi direttamente con la società concessionaria.

Articolo 8

Manovre per l'entrata e l'uscita dal porto e priorità nei

Tutte le unità navali che hanno intenzione di entrare nel porto, dovranno dare la precedenza alle unità in uscita dal porto stesso, osservando le pertinenti Regole prescritte dalla Convenzione Internazionale "COLREG '72", ratificata con Legge 1085/77.

Durante la manovra di entrata/uscita dal porto, in via generale e salvo che non vi siano disposizioni diverse emanate con ordinanze di polizia marittima a carattere temporaneo (a tal fine si richiama quanto disposto dai precedenti art. 1 (punto 1) - 5 - 6, le unità dovranno mantenersi, in relazione al loro pescaggio, il più possibile a dritta della linea mediana del passo di accesso, prestando particolare attenzione alla profondità del fondale nella manovra d'ingresso, in quanto lo stesso risulta non omogeneo a causa di fenomeni di insabbiamento.

I movimenti all'interno del porto, tenuto conto di quanto stabilito ai precedenti articoli e salvo particolari motivi tecnici o operativi, sono stabiliti con il seguente ordine di priorità:

1. mezzi militari dello Stato impegnati in operazioni di soccorso (lampeggianti blu accesi);
2. altre unità navali delle Forze Armate/Forze di Polizia;
3. unità adibite al traffico passeggeri;
4. unità da traffico/pesca;
5. imbarcazioni e natanti da diporto;

A parità di condizioni di ormeggio e in presenza di più richieste l'accosto viene assegnato alla nave che arriva per prima.

Articolo 9

Uso del fischio e della sirena

L'uso in porto del fischio e della sirena è proibito, ad eccezione delle previste segnalazioni di manovra, di emergenza e di tutte gli altri segnali prescritti dal regolamento per evitare gli abbordi in mare ("COLREG '72").

Articolo 10

Obblighi durante la sosta nel porto di Catanzaro Marina

Durante la sosta nel porto di Catanzaro Marina le unità navali devono:

- ormeggiare in modo da non intralciare il transito o la manovra di altre unità e preferibilmente con prua in direzione della rotta per l'imboccatura, utilizzando idonei e sufficienti cavi e parabordi;
- nel caso di ormeggio di punta (andana) avere la presa sul corpo morto o l'ancora in mare e, a poppa, idonei e sufficienti cavi, anche di riserva;
- tenere in perfetta efficienza gli impianti e le attrezzature di bordo, con particolare riferimento all'estinzione incendi e esaurimento acqua; mantenendo, comunque, disattivati i radar;
- prestare attenzione alle altre unità navali in manovra, favorendo il transito e l'ormeggio anche attraverso il passaggio di cavi, il posizionamento di parabordi aggiuntivi e piccoli spostamenti;
- tenere, pennoni, gruette, reti, scialuppe d'appoggio, altre attrezzature in modo da non sporgere da bordo sul lato di transito delle altre unità navali né lato banchina ove avviene il transito pedonale, ad esclusione dello scalandrone che, comunque, deve essere mantenuto in perfetta efficienza e funzionalità e illuminato nelle ore notturne;
- evitare l'emissione di fumi e di rumori;
- in caso di avverse condizioni meteorologiche provvedere a rinforzare gli ormeggi anche tramite il servizio eventualmente predisposto dal concessionario di banchina/pontili ovvero attraverso il servizio di guardiania qualora l'unità navale sia in disarmo o priva di equipaggio;
- nel caso le condizioni meteorologiche dovessero peggiorare l'unità deve, comunque, essere pronta a muovere;
- rimanere armate, il disarmo è consentito solo in casi eccezionali e in presenza di particolari circostanze, esaminate a seguito di istanza documentata, e alle condizioni prescritte secondo la vigente Ordinanza dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato emanata in materia;
- non effettuare lavori di manutenzione a bordo, salvo piccoli interventi che non limitano la sicurezza

- dell'unità navale e non siano incompatibili con la sicurezza portuale; la lavaggio di reti sono, comunque, vietati, così come è vietato effettuare la fiamma senza l'autorizzazione prevista dalla vigente Ordinanza in materia;
- evitare l'utilizzo di ancore e catene per l'ormeggio di fianco in banchina.

Articolo 11

Prescrizioni per l'utilizzo del punto di alaggio e varo

Il punto di alaggio/varo di unità navali, di cui all'autorizzazione prot. n° 87188 in data 19/11/2012 del comune di Catanzaro ed individuato nella planimetria annesso 1, presente nel bacino portuale di Catanzaro Marina non è attualmente in concessione e, pertanto, il suo utilizzo è gratuito e subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni.

Coloro che intendano utilizzare lo scivolo di alaggio/varo, dovranno inoltrare preventivamente con almeno 24 ore di anticipo apposita comunicazione a mezzo fax (o anche a mano, via posta o e-mail) all'Ufficio Locale Marittimo di Catanzaro Marina, utilizzando il modello in allegato 4 alla presente ordinanza o in forma libera purché contenente la totalità dei dati richiesti.

Copia della suddetta comunicazione costituisce titolo per accedere all'area portuale limitatamente allo scalo e alla relativa zona di evoluzione.

Per l'uso dello scalo dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

1. è consentito l'alaggio/varo di unità navali che non abbiano una lunghezza superiore a 20 metri e pescaggio superiore a 2 metri;
2. il veicolo utilizzato per il rimorchio dovrà essere munito, durante le operazioni di alaggio e varo, di appositi cunei di sicurezza;
3. il veicolo ed il carrello dovranno essere in regola con i documenti e muniti di certificato di assicurazione in corso di validità;
4. lo scalo potrà essere utilizzato solo in ore diurne (dall'alba al tramonto);
5. al termine delle operazioni di alaggio/varo l'area dovrà essere lasciata libera e pulita e i veicoli ed i carrelli a rimorchio dovranno uscire dal comprensorio portuale;
6. le operazioni potranno avvenire solo per un'unità alla volta;
7. l'uso dello scalo è gratuito;
8. le operazioni potranno essere sospese ad insindacabile giudizio dell'Autorità Marittima e delle altre forze di Polizia mediante semplice comunicazione, anche verbale all'interessato.

Qualora le operazioni di alaggio e varo delle unità navali debbano essere effettuate presso un altro punto del porto devono essere eseguite secondo le modalità previste da apposita Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato.

Articolo 12

Prescrizioni per l'utilizzo del molo per operazioni di rifornimento

Le operazioni di rifornimento devono avvenire, oltre che nel pieno rispetto della vigente Ordinanza/Regolamento relativa alle operazioni di bunkeraggio.

Articolo 13

Unità in disarmo o in attesa di demolizione

Per quanto attiene alle unità in disarmo o in attesa di demolizione, si farà riferimento alla vigente Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato che disciplina la suddetta materia.

Articolo 14

Diversa destinazione dei posti d'ormeggio

L'Autorità Marittima, in relazione a particolari esigenze di traffico, e qualora motivi legati alla sicurezza della navigazione o portuale lo dovessero richiedere, può di volta in volta assegnare i posti d'ormeggio a qualsiasi unità senza tener conto delle destinazioni delle banchine citate.

Articolo 15

Rinvio a disposizioni particolari, deroghe e eventi d.

Le norme della presente ordinanza sono integrate con quelle contenute in altri provvedimenti, per quanto applicabili al porto di Catanzaro Marina, e relativi a:

- esercizio di attività in mare, nei porti e sul demanio marittimo;
- imbarco e sbarco passeggeri;
- tutela ambientale;
- attività balneari;
- pesca marittima e acquacoltura, sbarco del pescato;
- diporto nautico;
- bunkeraggio;
- lavori subacquei;
- servizio di guardiania;
- pratica di arrivo e partenza dai porti;
- esecuzione di lavori a bordo con l'utilizzo di fonti termiche;
- alaggio e varo;
- interdizione alla navigazione e ancoraggio;
- circolazione in ambito portuale.

In presenza di particolari circostanze tecnico-operative, supportate da accertamenti e/o documentate, l'autorità marittima può concedere eventuali deroghe alle disposizioni della presente ordinanza.

In presenza di avverse condizioni meteorologiche, di pericoli o emergenze i comandanti delle unità navali, possono adottare ogni azione necessaria e indispensabile per la sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, informandone tempestivamente l'Autorità Marittima.

Quest'ultima, in relazione all'assetto portuale, potrà indicare eventuali diversi e/o ulteriori misure.

Nel caso in cui siano diramati, ad opera degli Enti a ciò preposti, avvisi di condizioni meteorologiche avverse, nei quali si preannuncino forti venti, mareggiate e/o precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, è fatto obbligo per tutti di rinforzare gli ormeggi.

I comandanti delle unità navali e ogni altra persona eventualmente presente a bordo o in porto devono segnalare all'Ufficio Locale Marittimo di Catanzaro Marina ogni evento di rilievo che riguarda la navigazione, la manovra e la sosta delle unità navali, nonché le strutture portuali e, comunque, ogni situazione che possa compromettere il regolare svolgimento dei servizi o generare pericoli.

Articolo 16

Violazioni

Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato e/o illecito amministrativo, è punito, a seconda dell'infrazione commessa, ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del codice della navigazione, ovvero dell'art. 53 del decreto legislativo 171/2005.

Articolo 17

Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicazione

La presente ordinanza entra in vigore a far data dal quindicesimo giorno successivo all'emanazione ed abroga parzialmente la propria ordinanza 11/13, ad esclusione dell'art. 3 che rimane in vigore nelle more dell'emanazione di apposita ordinanza che regolamenti il transito e la sosta di veicoli e pedoni all'interno dell'ambito portuale del porto Catanzaro.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di far osservare e far osservare la presente ordinanza che viene pubblicizzata mediante affissione all'albo dell'Ufficio, nonché tramite inclusione alla pagina "ordinanze" del sito web: www.soverato.guardiacostiera.it.

Soverato, (data come da gruppo firma)

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Matteo VERRIGNI



in bollo 16,00 €

DOMANDA DI ACCOSTO NEL PORTO DI CATANZARO MARINA (CZ)All' Ufficio Locale Marittimo
88063 – Catanzaro Marina (CZ)

Il sottoscritto _____ in qualità di
_____ (1) dell'unità navale _____ di
bandiera _____ iscritta al n° _____ dei
RR.NN.MM.GG../matricole/R.N.D./R.I.D. di _____ :

CARATTERISTICHE DELLA NAVE

Lunghezza f.t. _____

Larghezza _____

Pescaggio _____

T.S.L. _____

CHIEDE

l'autorizzazione all'ormeggio presso la banchina _____ del porto di Catanzaro
per il periodo _____.

DICHIARA

di conoscere e di attenersi alla disciplina di cui all'ordinanza n° ____ in data ____ .2020 dell'Ufficio
Circondariale Marittimo di Soverato, nonché ogni altra disposizione in vigore all'interno del porto di
Catanzaro Marina.

Catanzaro Marina, _____

(firma)

(1) specificare se comandante, armatore, raccomandatario marittimo;

UFFICIO LOCALE MARITTIMO

AUTORIZZAZIONE N° _____

Il Comandante del porto di Catanzaro Marina:

VISTA: l'istanza presentata in data _____ dal Sig. _____ in qualità di _____ (1) dell'unità navale _____ di bandiera _____ iscritta al n° _____ dei RR.NN.MM.GG./matricole/R.N.D./R.I.D. di _____, con la quale chiede l'ormeggio dal _____ al _____, della predetta unità, all'interno del porto di Catanzaro Marina;

VISTA: l'Ordinanza n° __/2020 datata __/__/2020 emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato;

VISTO: l'art. 81 Codice della Navigazione;

A U T O R I Z Z A

l'unità da _____ denominata _____ iscritta al n° _____ dei RR. NN. MM. E GG. di _____, ad effettuare temporaneo **l'ormeggio dal _____ al _____**, all'interno del porto di Catanzaro Marina.

1. La navigazione e l'ormeggio all'interno del porto di Catanzaro Marina deve avvenire seguendo la disciplina di cui all'ordinanza __ di Circomare Soverato ed osservare scrupolosamente le norme previste dal regolamento per prevenire gli abbordi in mare;
2. la presente autorizzazione vale solo ed esclusivamente per le sole operazioni di **ingresso/uscita, ormeggio e/o disormeggio e sosta** dell'unità sopra individuata e pertanto sono da intendere escluse tutte le altre attività, servizi e operazioni direttamente o indirettamente legate all'utilizzo e/o all'uso della unità navale autorizzata;
3. L'Autorità Marittima, viene manlevate da qualsiasi responsabilità sia penale che civile che potesse derivare per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare all'interno del bacino portuale.

Catanzaro Marina, li _____

IL COMANDANTE DEL PORTO

(1) specificare se comandante, armatore, raccomandatario marittimo;

ORD. 05/20 di Circomare Soverato

**DOMANDA DI UTILIZZO SCIVOLO DI VARO E ALAGGIO
DEL PORTO DI CATANZARO MARINA (CZ)**

All' Ufficio Locale Marittimo
88063 – Catanzaro Marina (CZ)

Il sottoscritto _____ in qualità di _____
(1) dell'unità navale _____ avente lunghezza f.t. _____,
larghezza _____, pescaggio _____, T.S.L. _____, iscritta al n° _____
dei RR.NN.MM.GG./matricole/R.N.D./R.I.D. di _____.

CHIEDE

l'autorizzazione all'utilizzo dello scivolo di varo e alaggio del porto di Catanzaro per il giorno
_____ dalle ore _____ alle ore _____

DICHIARA

di conoscere e di attenersi alla disciplina di cui all'ordinanza n° ____ in data _____.2020 dell'Ufficio
Circondariale Marittimo di Soverato, nonché ogni altra disposizione in vigore all'interno del porto di
Catanzaro Marina.

Alla presente si allega:

1. copia del libretto circolazione del veicolo;
2. copia del certificato assicurativo del veicolo e del carrello;
3. copia omologazione carrello;
4. copia certificato assicurativo unità navale;
5. copia certificato potenza motore marino f.b.;

Catanzaro Marina, _____

(firma)